

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0001109	06/06/2022

OGGETTO: Presa d'atto ed esecuzione della sentenza n. 742/2022 dell'11.04.2022, Corte d'Appello di Bari – Sezione Lavoro.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20220002174 DEL 31/05/2022

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 5 (cinque) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 1 (uno) PAGINE

DI 3 (tre) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 19 (diciannove) PAGINE


Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
 Firmato Digitalmente il 01/06/2022 17:35 Luigi FRUSCIO	 Firmato Digitalmente il 01/06/2022 18:20 Donato SIVO
Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 06/06/2022 08:43 Domenico ROVETO	 Firmato Digitalmente il 03/06/2022 13:00 Antonio SANGUEDOLCE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **06/06/2022**

Unità Operativa Affari Generali
 L'Addetto alla Pubblicazione
 Firmato Digitalmente il 06/06/2022 08:47
Roveto Domenico



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO:	Presenza d'atto ed esecuzione della sentenza n. 742/2022 dell'11.04.2022, Corte d'Appello di Bari – Sezione Lavoro.
-----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la deliberazione n. 239/DG del 16/02/2022, con l'assistenza del Segretario, sulla base dell'istruttoria e della proposta formulata dal Direttore Area Gestione Risorse Umane, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità, considera e determina quanto segue

Premesso che

- con ricorso proposto dinanzi al Tribunale di Bari – Sez. Lavoro, la dipendente come identificata nel “File privacy”, allegato alla presente deliberazione di cui fa parte integrante e non soggetto a pubblicazione, chiedeva di far accertare e dichiarare lo svolgimento delle funzioni di coordinamento ex art. 10 del CCNL Comparto Sanità – Biennio Economico 2000/2001, da febbraio 2004 a dicembre 2010 e, per l'effetto, far condannare la Asl Ba al pagamento, in suo favore, della corrispondente indennità quantificata in € 10.500,00, oltre accessori di legge;
- con sentenza n. 1958/2018 emessa il 01/06/2018, il Tribunale di Bari – Sezione Lavoro, rigettava le domande proposte dalla detta dipendente, compensando integralmente tra le parti le spese processuali;
- in seguito all'impugnazione proposta dalla dipendente, la Corte d'Appello di Bari – Sez. Lavoro, con sentenza n. 742 dell'11/04/2022, così provvedeva: *“accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna la ASL BA a corrispondere all'appellante il complessivo importo di € 10.500,00 a titolo di indennità di coordinamento ex art. 10 del CCNL Comparto Sanità – Biennio Economico 2000/2001 relativa all'arco temporale compreso tra il mese di febbraio 2004 ed il mese di dicembre 2010, cui dovranno aggiungersi gli interessi legali e la rivalutazione monetaria ...”*;

Visto il prospetto riepilogativo elaborato dall'AGRU, comprensivo dell'importo dovuto alla dipendente a titolo di indennità di coordinamento ex art. 10 del CCNL Comparto Sanità – Biennio Economico 2000/2001, per il periodo compreso tra il mese di febbraio 2004 ed il mese di dicembre 2010, pari ad € =10.500,00=, degli oneri accessori individuati, in virtù della normativa sopra evidenziata, nella maggiore somma corrispondente agli interessi legali, pari ad € =1.310,12=, nonché degli oneri sociali pari ad € =2.877,00= e dell'IRAP a carico dell'azienda pari ad € =892,50=, trattandosi di emolumenti aventi natura retributiva;

Dato atto che, in virtù di quanto disposto con la Legge 23 dicembre 1994, n. 724, con il D. M. 1° settembre 1998, n. 352 e con circolare 23 dicembre 1998, n. 83 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, in materia di corresponsione degli interessi e della rivalutazione monetaria per ritardato pagamento degli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale a favore dei dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza delle amministrazioni pubbliche, nelle ipotesi di sentenze che riconoscano entrambi gli istituti (interessi legali e rivalutazione monetaria) sono dovute, dalla

parte soccombente, le maggiori somme tra gli interessi legali e le somme dovute a titolo di rivalutazione monetaria, da calcolarsi al netto delle ritenute di legge (contributive ed erariali);

Rilevato che, in virtù di quanto disposto con la Circolare INPS n. 6 del 16 gennaio 2014 in materia di imponibilità delle somme corrisposte al lavoratore dipendente a seguito di sentenze, le attribuzioni patrimoniali o quote di esse, aventi natura retributiva, dovute al lavoratore a seguito di accertamento in sede giudiziale – ad esempio in caso di ricostruzione di carriera - costituiscono redditi di lavoro dipendente da assoggettare ad IRPEF e a contribuzione;

Vista la nota prot. n. 33420/2022 del 16/05/2022, con la quale la Struttura Burocratico Legale, dopo aver inviato il dispositivo con nota prot. n. 27520/2022 del 21/04/2022, trasmetteva all'AGRU la sentenza in oggetto per intero, per i consequenziali adempimenti di competenza;

Ritenuto

di prendere atto e dare esecuzione alla sentenza della Corte d'Appello di Bari – Sez. Lavoro n. 742 dell'11/04/2022 e, quindi, di procedere alla corresponsione, in favore della dipendente meglio identificata nel "File privacy", allegato alla presente deliberazione di cui fa parte integrante e non soggetto a pubblicazione, dell'importo dovuto alla dipendente a titolo di indennità di coordinamento ex art. 10 del CCNL Comparto Sanità – Biennio Economico 2000/2001, per il periodo compreso tra il mese di febbraio 2004 ed il mese di dicembre 2010, pari ad € =10.500,00=, oltre che degli interessi legali nella misura pari ad € =1.310,12=, ma con espressa riserva di ripetizione delle somme liquidate con il presente provvedimento qualora, le stesse, per qualsiasi motivo, risultassero non dovute.

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate

- a) di prendere atto e dare esecuzione alla sentenza della Corte d'Appello di Bari – Sez. Lavoro n. 742 dell'11/04/2022 e, per l'effetto, di procedere alla corresponsione, in favore della dipendente meglio identificata nel "File privacy", allegato alla presente deliberazione di cui fa parte integrante e non soggetto a pubblicazione, dell'importo alla medesima dovuto a titolo di indennità di coordinamento ex art. 10 del CCNL Comparto Sanità – Biennio Economico 2000/2001, per il periodo compreso tra il mese di febbraio 2004 ed il mese di dicembre 2010, pari ad € =10.500,00= oltre che degli interessi legali, pari ad € =1.310,12=, ma con espressa riserva di ripetizione delle somme liquidate con il presente provvedimento qualora, le stesse, per qualsiasi motivo, risultassero non dovute;
- b) di dare atto che l'importo lordo complessivo del presente provvedimento è pari ad €=15.579,62=, di cui €=10.500,00= per sorte capitale, €=1.310,12= per interessi legali, € =2.877,00= per IRAP ed € =892,50= per oneri sociali, ed è così rilevato in Contabilità Generale:
 - sul conto 230.120.00105 "Fondo rischi per vertenze giudiziarie e contenziosi", l'importo, pari ad €= 11.000,00, accantonato dalla Struttura Burocratico Legale in

- sede di chiusura del bilancio dell'esercizio finanziario dell'anno 2011, giusta nota prot. n. 27520/2022 del 21/04/2022;
- sul conto 733.105.00050 "Altri oneri di gestione", il restante importo pari ad €=4.579,62=, imputandolo quale differenza tra l'accantonamento originario e il superiore costo di cui al presente provvedimento, giusta nota circolare AGRF prot. n. 276558 del 23.10.2019;
- c)** di dare atto che per eventuali correzioni di errori materiali, si procederà a rettifica con determina dirigenziale;
- d)** di trasmettere, a cura dell'Area Gestione Risorse Umane, copia del presente provvedimento:
- alla dipendente per il tramite dello Studio Legale Avv. Giovanni Romito di Bari;
 - all'Ufficio Trattamento Economico;
 - alla Struttura Legale ed all'Area Gestione Risorse Finanziarie, per gli adempimenti di competenza;
- f)** di dare atto che tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, d. lgs. 165/2001.

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
23012000105 - Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	2011	11.000,00
73310500050 - Altri oneri di gestione	2011	4.579,62

CONTIENE liquidazione NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione NON soggetta a pubblicazione

ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali





DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Struttura Burocratico Legale	Area Gestione Risorse Finanziarie
------------------------------	-----------------------------------

PROPOSTA N.RO 20220002174 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20220001109 DEL 06/06/2022

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Didonna Rossana	 Firmato digitalmente il 31/05/2022 12:32
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Boccuzzi Giuseppe	 Firmato digitalmente il 31/05/2022 13:23
Responsabile UOS/UOSD	Veronico Letizia	 Firmato digitalmente il 31/05/2022 15:35
Direttore/Responsabile di Struttura	Minervini Rodolfo	 Firmato digitalmente il 01/06/2022 14:06